

## **Entro il 16 marzo la comunicazione dei tax credit energia e gas maturati nel 2022**

Entro il 16 marzo i beneficiari del credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale relative al terzo trimestre 2022 (art. 6 del DL 115/2022), ai mesi di ottobre e novembre (art. 1 del DL 144/2022) e dicembre 2022 (art. 1 del DL 176/2022) devono inviare all'Agenzia delle Entrate una comunicazione contenente l'importo del credito maturato nel corso del 2022, a pena di decadenza.

Si segnala inoltre che con riguardo al credito d'imposta per l'acquisto di carburante relativo al terzo trimestre 2022, il provvedimento n. 56785/2023 ha esteso le disposizioni attuative previste dal provvedimento n. 44905/2023, che ha definito contenuto e modalità di presentazione della comunicazione dei tax credit energia e gas maturati nel 2022.

La comunicazione può essere inviata direttamente dall'impresa o dall'intermediario abilitato, utilizzando il modello pubblicato. Il modello si compone di due quadri, il quadro A e il quadro B. Nel quadro A, dedicato all'indicazione dei crediti maturati, vanno indicati, per ogni credito, il codice identificativo del credito, l'importo della spesa agevolata e in base alla rispettiva percentuale, l'ammontare del credito maturato. Nel quadro B vanno invece indicati i requisiti che attestano il riconoscimento del credito, da parte come detto del beneficiario del credito o del suo rappresentante.

Per presentare il modello è necessario utilizzare i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate o, in alternativa ma sempre sullo stesso portale, accedere alla propria area riservata. Sempre nell'area riservata è disponibile, dopo l'invio, la ricevuta che attesta la presa in carico o lo scarto, con le relative motivazioni.

Il beneficiario deve inviare, per ogni credito d'imposta, una sola comunicazione per l'intero credito maturato nel periodo di riferimento, comprendendo anche quanto già utilizzato in compensazione fino al momento della presentazione dell'istanza. A meno che la comunicazione non venga annullata seguendo le stesse istruzioni valide per l'invio, una eventuale comunicazione successiva non verrà accolta.

In ogni caso, stando alle istruzioni fornite, è necessario inviare la comunicazione solo se il beneficiario non ha utilizzato interamente il credito maturato in compensazione tramite modello F24. Per questo motivo è possibile utilizzare il credito per compensare eventuali importi a debito entro il 16.03.2023.

Tale considerazione trova riscontro nel provvedimento pubblicato dall'Agenzia delle Entrate dove è previsto che, in assenza di una comunicazione valida per l'importo del credito residuo entro il 16 marzo, dal 17 marzo non è possibile utilizzare in compensazione l'importo rimanente.

Infine, considerando che in alternativa alla compensazione è possibile cedere il credito per intero, nel caso in cui il contribuente abbia optato per questa opzione e comunicato all'Agenzia la sua scelta, non è necessario inviare la comunicazione.